



Servizio Sociale e Immigrazione

Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolta a enti del terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017 per una procedura comparativa volta a individuare un soggetto per l'affidamento dei servizi di scouting per individuare soggetti che offrono accoglienza temporanea presso la propria abitazione a persone autosufficienti, in condizione di disagio sociale ed economico e con problematiche abitative, con forme di co-housing solidale (co-abitazioni) orientate verso obiettivi di autonomia e di piena inclusione sociale per i cittadini/nuclei coinvolti. CIG 7563123689

Art. 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Prato - Servizio Sociale e Immigrazione – : <http://www.comune.prato.it>

Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Filippo Foti - Email P.E.C. comune.prato@postacert.toscana.it

Recapiti per contatti U.O. Emergenza Alloggiativa e sostegno alle famiglie email : emergenzaalloggiativa@comune.prato.it (0574183).

Gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione si svolgono principalmente nel territorio della Provincia di Prato, [codice NUTS ITE15], ma possono anche essere estesi in ambiti territoriali esterni alla provincia stessa, quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti e/o in relazione a situazioni specifiche.

Il bando di gara è pubblicato sul profilo del committente. <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/>

Il soggetto attuatore sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni della convenzione.

Il soggetto attuatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale dei volontari e di eventuali dipendenti addetti allo svolgimento dei servizi di cui alla presente procedura comparativa secondo quanto disposto dal T.U. 81/08.

Al presente avviso si applica il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione è condizione di ammissione alla gara. Si precisa che non è richiesto quale allegato, il codice deontologico firmato fra la documentazione di gara.

La presentazione dell'offerta da parte delle soggetti del terzo settore concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della vigente normativa e dei documenti di gara.

Art. 2 - Programma da realizzare: attività di scouting

Il Comune di Prato vuole realizzare in forma sperimentale servizi ed interventi innovativi di coabitazione nel territorio della provincia tra soggetti anziani residenti che vivono in abitazioni di proprietà ovvero in affitto a rischio di perdita dell'autosufficienza, disabili alla ricerca dell'autonomia abitativa o a rischio di perdita dei legami sociali e soggetti e famiglie anche mono parentali residenti autosufficienti in buona condizione fisica ma in condizione di fragilità socio abitativa, a rischio di povertà relativa e di emarginazione sociale.

Con il progetto si vogliono ulteriormente sviluppare le sinergie positive fra generazioni dove si coniugano le necessità economiche dovute ai prezzi degli affitti per le famiglie con minori e le esigenze di vivere in un mondo sempre più di relazione per gli anziani.

Tali interventi sono intesi, dunque, come affiancamento nella ricerca di soluzioni abitative innovative, basate sulla condivisione alloggiativa e sulla reciproca presa in carico, a favore da un lato, di persone che necessitano di un sostegno a bassa intensità assistenziale per mantenere la propria autonomia abitativa e di vita (anziani e disabili) e dall'altro, di persone che necessitano di riconquistarla dopo aver intrapreso percorsi di inclusione sociale a seguito di temporanee criticità connesse alla perdita dell'unica fonte di reddito o dell'alloggio.

Obiettivo è favorire lo sviluppo di uno spirito solidaristico fra le persone: in cambio dell'ospitalità i soggetti inseriti assicurano un contributo alle spese per i consumi di acqua luce e gas e una serie di piccoli interventi quali aiutare le persone anziane o diversamente abili nell'acquisto dei prodotti necessari, accompagnarli per le visite mediche, secondo un patto personalizzato firmato prima dell'inserimento nell'alloggio.

L'organizzazione del servizio è da svolgersi in piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'avviso di selezione pubblica.

Per conseguire queste finalità, gli interventi della presente convenzione consistono in un'attività di scouting sociale volto a individuare i soggetti disposti a offrire il proprio alloggio a soggetti svantaggiati e privi di alloggio.

Gli interventi e le attività previsti nella convenzione si svolgono principalmente nel territorio della Provincia di Prato, ma possono anche essere estesi in ambiti territoriali esterni alla stessa, quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti e/o in relazione a situazioni specifiche.

Art. 3 - Programma da realizzare: inclusione lavorativa

L'intervento rientra nell'ambito del nuovo Sistema delle Accoglienze del Comune di Prato che è centrato su una filiera di servizi multilivello basati su un modello di intervento graduale delle azioni socio – assistenziali, integrato con azioni di housing first e di co-housing, secondo i livelli di bisogno espressi del destinatario.

Questo progetto rientra nell'ultimo ambito e concorre al perseguimento dell'obiettivo di **rafforzare un modello organizzativo di accoglienza temporanea**, destinato ad adulti, anziani e nuclei familiari anche mono genitoriali con o senza figli.

Consolidare una "seconda soglia" di accoglienza, a bassa intensità assistenziale e di durata definita, consente di rispondere in modo più coerente ai bisogni emergenti dei cittadini consolidando e potenziando l'attuale sistema dei progetti integrati di accoglienza con gli altri strumenti di contrasto alla povertà abitativa (servizi per l'inclusione sociale).

Tale sistema consente di lavorare sull'efficacia dei progetti personalizzati di autonomia ed emancipazione dal sistema dei servizi sociali, dall'altra intercetta i bisogni dei cittadini all'origine di gravi livelli di disagio e povertà, agendo nei termini della prevenzione sociale.

I risultati che il progetto intende conseguire sono:

- a) rafforzare il modello organizzativo di inclusione sociale attraverso la funzione di coordinamento con gli strumenti per il sostegno all'inclusione attiva;
- b) potenziare da un lato l'efficacia del sistema favorendo le dimissioni dalle strutture di seconda soglia e aumentando la percentuale di turn over, e dall'altro, l'efficienza della risposta al disagio abitativo.

Le attività affidate rientrano nell'ambito delle azioni poste in essere dal comune di Prato volte al rafforzamento dei servizi di contrasto al disagio sociale con particolare riferimento a quello derivante dall'assenza di un alloggio adeguato, da realizzarsi sulla base dei seguenti principi:

- a. *"la casa prima di tutto come diritto umano di base"* ed il diritto all'alloggio, come definito dalla normativa regionale (LR 41/2005 - Art. n. 58) nell'ambito delle politiche per le persone a rischio di esclusione sociale, nei termini dei servizi di pronto intervento e di prima assistenza per far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza, in coerenza con il paradigma del **"Housing First"**;
- b. *"case management"* cioè, la presa in carico della persona e l'accompagnamento ai servizi socio-sanitari attraverso un approccio d'inclusione attiva integrato, multi-dimensionale, multi-professionale.

Sono elementi imprescindibili del progetto d'inclusione:

- a) la metodologia di valutazione multiavviso e di presa in carico "globale" della persona;
- b) la messa in opera di strumenti e di azioni differenziati rispetto al target di riferimento;
- c) considerare i destinatari del servizio nella loro globalità, con la conseguenza che la presa in carico riguarderà l'intera situazione e non solo l'emergenza espressa;
- d) favorire l'autonomia e la piena inclusione socio-lavorativa ed abitativa della persona.

Il gestore deve realizzare percorsi integrati, multi-dimensionali, multi-professionali di accompagnamento all'abitazione e all'autonomia. I percorsi devono mettere in campo diverse tipologie di intervento, modulabili e differenziati a seconda dei bisogni della persona presa in carico, integrati con i servizi gestiti dal Comune o con altre misure di carattere regionale o nazionale, dando priorità alla progettazione di percorsi di reinserimento e puntando sulle capacità di autonomia e autodeterminazione secondo l'approccio "Housing First".

L'obiettivo è una progressiva ri-acquisizione o assunzione di abilità sociali e di capacità da parte dei soggetti dove al crescere dell'autonomia diminuisce l'intervento sociale in una visione impostata sul presupposto che l'adulto, anche in condizione di marginalità estrema, possa – se opportunamente sostenuto – raggiungere obiettivi di autonomia e di benessere.

Il gestore si impegna, sotto la direzione e il coordinamento del Comune, alla costruzione e/o al rafforzamento della rete di collaborazione con le altre amministrazioni competenti sul territorio pubblico (centri per l'impiego, centri di tutela della salute e istruzione) e del privato sociale presenti sul territorio e attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, favorendo, ove necessario, la costituzione di un comitato tecnico scientifico composto dai diversi soggetti a diverso titolo competenti in materia

Art. 4 - Oggetto del contratto

L'amministrazione Comunale di Prato intende affidare l'attività di scouting sociale volto a individuare i soggetti disposti a offrire il proprio alloggio a soggetti svantaggiati e privi di alloggio.

Allo scopo di verificare la fattibilità del progetto, a livello sperimentale e fino al 31/08/2020 al gestore sono affidati gli interventi di cui alla parte III e IV della convenzione.

Gli interventi e le attività oggetto della convenzione si svolgono principalmente nel territorio della Provincia di Prato, ma possono anche essere estesi in ambiti territoriali esterni alla provincia stessa, quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti e/o in relazione a situazioni specifiche.

Art. 5 - Destinatari dell'attività

5.1 Destinatari diretti. I destinatari diretti del presente servizio sono persone e/o nuclei familiari, prioritariamente persone anziane e disabili parzialmente o totalmente autosufficienti che necessitano di un sostegno per mantenere le proprie capacità residue e di autonomia.

Sono destinatari delle attività del presente convenzione:

- a) Anziani (soli e/o in coppia), proprietari o affittuari di case che per esigenze di vita e possibilità gestionali, parzialmente o totalmente autosufficienti che necessitano di un sostegno, a bassa intensità assistenziale, per mantenere le proprie capacità residue e di autonomia psicofisica, recuperare le proprie abitudini sociali, relazionali e di abilità (cucire, cucinare, andare a fare la spesa, ecc) e sostenere le spese domestiche.
- b) Nuclei familiari e singoli proprietari o affittuari che necessitano di aiuto per la conciliazione del tempo/lavoro con il tempo degli affetti o per la gestione della casa.
- c) Persone con disabilità, proprietari o affittuari, parzialmente o totalmente autosufficienti che vogliono intraprendere un percorso di autonomia e di vita indipendente e che necessitano di un sostegno a bassa intensità assistenziale per mantenere le proprie capacità residue e di autonomia psico - fisica. sperimentando un "modello" di coabitazione solidale che possa garantire l'autonomia delle persone con disabilità.

5.2 Destinatari Indiretti. Sono destinatari indiretti del servizio donne con figli, coppie e piccoli nuclei familiari e/o monogenitoriali residenti nel Comune di Prato, in condizione di svantaggio ed a rischio di emarginazione sociale, provenienti dai servizi di prima soglia, in stato di "povertà relativa" e di vulnerabilità abitativa che presentano ridotte capacità economiche e/o con reddito insufficiente per accedere al mercato privato della casa e garantire, di conseguenza, la totale emancipazione dal sistema di sostegno socio assistenziale.

Art. 6 - Apporto del Terzo Settore alla realizzazione del programma

L'Associazione si impegna a individuare soggetti che rientrano nelle caratteristiche di cui al precedente art. 5.1 disposti a condividere l'alloggio con singoli e famiglie anche monogenitoriali.

S'impegna inoltre a realizzare un'attività di comunicazione e promozione per intercettare offerta e domanda alloggiativa.

Deve predisporre un progetto d'attuazione che consenta di assicurare, quanto previsto nel Tit. III della convenzione :

- a) il coinvolgimento degli anziani già interessati dai servizi dell'associazione;
- b) l'instaurazione di rapporti con altre associazioni, organizzazioni sindacali che operano con anziani e soggetti diversamente abili per coinvolgerli nel progetto;
- c) l'attività di sensibilizzazione mediante desk informativi itineranti, volantaggio, articoli di stampa, pagina web dedicata, social network, bacheche elettroniche, interventi presso radio private.

Si impegna ad effettuare con i soggetti individuati un incontro tramite personale specializzato.

L'associazione effettua una valutazione integrata per ogni singolo soggetto disponibile a mettere a disposizione un appartamento per le esigenze del progetto.

E' compito inoltre dell'associazione la verifica:

- delle condizioni igienico e sanitarie degli appartamenti offerti;
- del titolo di possesso da parte del soggetto che offre l'immobile delle condizioni strutturali dell'abitazione;
- della presenza di barriere architettoniche;
- della adeguatezza alla destinazione d'uso richiesta della dotazione impiantistica e che sia rispondente alla normativa vigente in materia.

Oltre alle predette attività il soggetto del Terzo settore deve realizzare in via sperimentale i servizi di accoglienza di cui alla parte III e IV della convenzione. individuando le modalità operative migliori per consentire l'attuazione del progetto, la verifica, il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 7 - Natura giuridica dell'avviso

Il Comune di Prato ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 55 e 56 del d.lgs. 03/07/2017, n. 117 " Codice del Terzo settore", in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, intende il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso la co-programmazione e co-progettazione, in un'attività di scouting sociale volto a individuare i soggetti disposti a offrire il proprio alloggio a soggetti svantaggiati e privi di alloggio nonché le attività di inclusione sociale, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tal fine con il presente avviso il Comune di Prato, intende individuare il soggetto del terzo settore che individui nel dettaglio gli interventi da realizzare e le modalità di attuazione degli stessi nell'ambito delle risorse disponibili.

Il presente avviso costituisce, pertanto, esclusivamente una procedura comparativa riservata ai soggetti del terzo settore di cui all'art. 4 del d.lgs. 117/2017.

L'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa con l'affidamento delle attività oggetto del presente avviso, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

Art. 8 - Convenzione

Alla conclusione della procedura di scelta del soggetto del Terzo settore, il Comune di Prato sottoscriverà con il soggetto aggiudicatario un'apposita convenzione. La convenzione prevede esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. La convenzione contiene, ai sensi dell'art. 56 del Testo Unico del Terzo Settore, le disposizioni dirette a garantire:

- a) l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;
- b) il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- c) la durata del rapporto convenzionale;
- d) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- e) le coperture assicurative;
- f) le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa e le spese per il pagamento degli stipendi ed altri oneri al personale non volontario;
- g) le modalità di risoluzione del rapporto;
- h) forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- i) i reciproci adempimenti del soggetto attuatore e dell'amministrazione pubblica;
- j) le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 9 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo f.foti@comune.prato.it (posta elettronica non certificata) oppure comune.prato@postacert.toscana.it (posta elettronica certificata), entro il 07/08/2018.

Nel caso di invio dei quesiti a mezzo posta elettronica certificata, il messaggio deve essere inoltrato anche alla casella di posta elettronica non certificata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, che abbiano valenza generale, verranno fornite entro il 09/08/2018, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/>.

I soggetti interessati a presentare offerta sono pertanto invitati a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici salvo che non siano meri rimandi a documentazione già pubblicata.

Art. 10 - Comunicazioni

Durante il periodo della pubblicazione del bando di gara, le comunicazioni dirette ai potenziali concorrenti verranno effettuate mediante pubblicazione sul profilo di committente, nella pagina web della gara.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, l'indirizzo PEC o, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni degli operatori economici verso il Comune si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.prato@postacert.toscana.it anticipandole alla casella di posta elettronica non certificata f.foti@comune.prato.it e tutte le comunicazioni del Comune verso gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune; diversamente il medesimo declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi fra soggetti del terzo settore la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Art. 11 - Attività di accoglienza

Il gestore per l'attività di accoglienza deve assicurare le seguenti figure professionali:

Figura professionale	Orario	Ore/ Sett.	Ore annuali
Coordinatore	Due ore al giorno per quattro giorni la settimana	8	416
Educatore	quattro ore al giorno per cinque giorni la settimana più reperibilità	20	1.040
Psicologo	Sei ore settimanali, di norma su due giorni	5	260
Consulente accesso casa	Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ogni quindici giorni con esclusione mese di agosto		48
Consulente mercato del lavoro	Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 tutte le settimane con esclusione mese di agosto	2	104

Art. 9 – Durata, importo dell'affidamento e variazioni

9.1 Durata della convenzione. La Convenzione con cui sono affidati i servizi decorre dalla data di sottoscrizione della medesima (presumibilmente il 1 settembre 2018) fino al 31 Agosto 2020.

A insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale la convenzione può essere rinnovata, limitatamente all'attività di scouting, ove sussistano in bilancio le necessarie disponibilità, previa verifica della sussistenza di ragioni di pubblico interesse e finanziamento della spesa, fino a un massimo di ulteriori due anni con apposita determinazione dirigenziale senza che l'associazione nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo.

9.2 Importo dell'affidamento. Il costo del servizio è il seguente:

Costo complessivo del servizio							
Figura Professionale	Ore annue	Inquadr.	Costo orario	Reperibilità	Costo totale	Spese di gestione	Totale
Psicologo	260	Cat E2	26,41		6.866,60	206,00	7.072,60
Coordinatore	416	Cat D3	21,45	1.007,11	9.930,31	297,91	10.228,22
Educatore	1.040	Cat D1	19,74	1.007,11	21.536,71	634,63	22.171,34
Consulente accesso casa Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00	48	Cat D1	19,74		947,52	28,43	975,95
Consulente al mercato del lavoro Sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00	96	Cat D1	19,74		1.895,04	56,85	1.951,89
Totale spesa per il personale					41.176,18	1.223,82	42.400,00
Attività di scouting					4.000,00		4.000,00
Manutenzione e disinfestazione					2.500,00	70,00	2.570,00
Sostituzione arredi					1.000,00	30,00	1.030,00
Somme per uscita					3000,00		3.000,00
Costo complessivo del servizio					51.676,18	1.323,82	53.000,00
Costo per 24 mesi					103.352,36	2.647,64	106.000,00

Il pagamento del corrispettivo relativamente all'attività di scouting [4.000,00 (quattromila) euro l'anno 8.000,00 (ottomila) euro per il biennio avverrà secondo le seguenti modalità

Primo anno

- prima tranche pari al 40% del corrispettivo annuo dietro presentazione di dichiarazione di avvio attività;
- seconda tranche pari al 30% del corrispettivo annuo dopo sei mesi e dietro presentazione di relazione sull'andamento delle attività.
- terza tranche pari al 30% del corrispettivo annuo dietro presentazione di relazione annuale sull'andamento delle attività e rendiconto dei dodici mesi delle spese sostenute.

I rendiconti di cui alle precedenti lettere b) e c) devono contenere, oltre i dati relativi alle spese sostenute l'elenco dei soggetti interpellati con le relative generalità.

Secondo anno

- a) prima tranche pari al 40% del corrispettivo annuo entro il 31 dicembre 2019;
- b) seconda tranche pari al 30% del corrispettivo annuo entro il 31 marzo 2020;
- c) terza tranche pari al 30% del corrispettivo annuo dietro presentazione di relazione annuale sull'andamento delle attività e rendiconto dei ventiquattro mesi delle spese sostenute.

I costi relativi alle spese di accoglienza che ammontano complessivamente a euro 46.000,00 (quarantaseimila/00) annui 92.000,00 (novantaduemila) per il biennio saranno erogati per ciascun anno come segue:

- a) da uno a due nuclei familiari inseriti non è corrisposta alcuna rata mensile;
- b) da tre a sei nuclei familiari inseriti la rata mensile è pari a $46.000,00/12 \times 40/100$
- c) da sei a dieci nuclei familiari inseriti la rata mensile è pari a $46.000,00/12 \times 70/100$
- d) oltre 10 nuclei familiari inseriti la rata mensile è pari a $46.000,00/12$

La rimanente somma pari a euro 3.000,00 annui (seimila per il biennio) sarà liquidata previa presentazione dei giustificativi di spesa dell'avvenuta erogazione ai soggetti beneficiari.

Con tale importo l'associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'attività medesima, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni del corrispettivo previsto durante il periodo di durata naturale del contratto. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'Associazione non abbia tenuto presente.

L'Associazione non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti. Con tale corrispettivo l'Associazione si intende altresì compensata per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

Il Comune procede al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta completa di tutta la documentazione specificata dalla presente convenzione.

Il pagamento avviene altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dal Comune attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Le richieste e l'unita documentazione devono essere trasmesse a: Servizi Sociali e Immigrazione Via Roma 121 - 59100 Prato.

Il Comune procede al pagamento solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale, di quella contributiva e assicurativa dell'associazione.

I rendiconti delle spese dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice Cig :
- Numero della Determina Dirigenziale di aggiudicazione;
- numero dell'impegno di spesa e annualità in cui è stato acceso.

La richiesta e l'unita documentazione devono essere trasmesse a: Servizi Sociali e Immigrazione - Via Roma 101 - 59100 Prato.

Il Comune di Prato si riserva in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, mancata sussistenza in bilancio delle necessarie disponibilità, giusta causa o disposizione di legge.

9.3 Modifiche alla convenzione. **La convenzione** potrà essere modificata, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- a) **si procederà al calcolo della revisione prezzi esclusivamente al verificarsi di una delle seguenti due condizioni.**
 - Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, allo scopo di assicurare la copertura dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 950 comma 10 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, l'aggiornamento dei prezzi verrà effettuato per le voci di costo relative al personale in caso di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente.

- Per le altre voci di costo, la variazione dei prezzi avverrà sulla base della variazione percentuale media annua dell'indice ISTAT-FOI, con riferimento all'annualità precedente a condizione che si realizzino le condizioni di cui all'art. 1 comma 511 della legge L. 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.
- b) L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti della convenzione, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106 nei seguenti casi:
- b.1)** per servizi supplementari **non previsti e non inclusi nel contratto originario** fino a un valore pari del 50% del contratto iniziale da parte dell'aggiudicatario che si renderanno necessari, ove un cambiamento dell'aggiudicatario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra servizi forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione comunale notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
 - b.2)** Nel caso in cui la necessità di modifica, nel limite massimo di un valore pari del 50% della convenzione iniziale e senza alterare la natura generale della convenzione, è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione comunale. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
 - b.3)** All'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali alla convenzione e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice;
 - b.4)** nel caso in cui l'amministrazione comunale si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
 - b.5)** se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del codice fino al limite del quinto dell'importo del contratto;
- c) L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti del contratto di appalto che non alterino la natura complessiva della convenzione, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106 se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- le soglie fissate all'articolo 35 del Codice;
 - il 10 per cento del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

L'amministrazione comunale nell'ipotesi di cui alle precedenti lettere b.1) e b.2) pubblicherà un avviso sul sito del Comune di Prato.

L'amministrazione comunale comunicherà all'ANAC le modificazioni al contratto di cui ai precedenti punti b.1) e c) entro trenta giorni dal loro perfezionamento.

L'amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo **della convenzione**, può disporre con provvedimento del RUP e può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni **previste nella convenzione originaria**. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione **della convenzione**

Art. 10 - Soggetti ammessi

I soggetti ammessi alla procedura comparativa sono gli enti di cui all'art. 4. del Testo Unico del Terzo settore e cioè le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono ammessi a partecipare alla selezione gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice del Terzo Settore e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti da soggetti del Terzo settore di cui all'art. 4 del d.lgs. 117/2017 (nel prosieguo "**R.T.I.**") e i consorzi costituiti da soggetti del Terzo settore di cui all'art. 4 del d.lgs. 117/2017 (nel prosieguo "**ConSORZI**").

Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del di cui al d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di

volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti gestori, la cancellazione dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) comporta la risoluzione dalla convenzione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito il Comune acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Possono partecipare alla selezione alle condizioni del presente avviso:

a) associazioni con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea;

b) associazioni straniere.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione della convenzione non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

E' vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dal Codice.

Art. 11 - Caratteristiche specifiche delle associazioni di volontariato e di promozione sociale

E' condizione per la partecipazione alla selezione che le associazioni perseguano obiettivi di solidarietà, non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi e non procurino alcun profitto ai loro membri. Inoltre, l'attività delle associazioni può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. Ai volontari possono essere corrisposte soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse.

Lo statuto delle associazioni deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti ;
- l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati aventi i requisiti stabiliti dall'art. 3, 4 e 5 della legge 07/12/2000, n. 383.

Art. 12 - Requisiti generali

I soggetti di cui al precedente articolo 10 devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale:

a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., né in altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;

b) non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;

c) essere iscritti, nelle more dell'operatività del Registro del Terzo settore, all'Albo regionale di cui all'art. 4 ex L.R.T. 28/93 (e successive modifiche) oppure al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale ex L.R.T.42/2002 (e successive modifiche) e non avere procedure di cancellazione in corso;

d) possedere i requisiti previsti dal Testo Unico del Terzo Settore.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, per tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

Il Comune di Prato richiederà all'offerente cui ha deciso di stipulare la convenzione, di presentare, prima dell'aggiudicazione definitiva, le dichiarazioni complementari necessarie agli accertamenti dei requisiti richiesti.

Art. 13 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 c. 6 del Codice devono:

aver svolto negli ultimi tre anni (2015 – 2016 - 2017) servizi di socializzazione, informazione e inclusione socio - lavorativo a favore degli anziani o altri soggetti marginali per conto di enti pubblici e privati per un ammontare complessivo per il triennio pari a euro 40.000,00. Per i soggetti del Terzo Settore costituiti da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato medio devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/ 36*mesi di attività);

Per poter procedere all'aggiudicazione, il Comune di Prato richiederà pertanto al concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione, di presentare un elenco dei servizi effettuati per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Per i servizi effettuati a favore di committenti privati, dovranno essere allegate all'elenco le copie delle fatture o gli originali o copie autentiche dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per i servizi effettuati a favore di committenti pubblici l'accertamento dell'esecuzione del servizio avverrà d'ufficio sulla base dei dati contenuti nell'elenco presentato.

Art. 14 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti da soggetti del Terzo settore di cui all'art. 4 del d.lgs. 117/2017 e i consorzi costituiti da soggetti del Terzo settore di cui all'art. 4 del d.lgs. 117/2017 (nel prosieguo "Consorzi") si applicano le seguenti disposizioni.

Le caratteristiche e i requisiti previsti dagli artt. 11 e 12 devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti del Terzo settore raggruppati/raggruppandi e dal consorzio e dai soggetti del terzo settore consorziati indicati come esecutori, a pena di esclusione.

Le cause di esclusione di cui agli artt. 11 e 12 non devono ricorrere nei confronti di ciascuno dei soggetti del Terzo settore raggruppati/raggruppandi o nei confronti del consorzio dei soggetti del terzo settore consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo alle iscrizioni Registro unico nazionale del Terzo settore deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti del Terzo settore raggruppati/raggruppando ovvero dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al precedente art.13 deve essere posseduto dal consorzio o dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Art. 15 - Termini e modalità di presentazione delle istanze

Il plico, contenente la documentazione richiesta ai punti A e B del presente articolo, deve pervenire in unica busta chiusa, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano, **entro le ore 12:00 del 13/08/2018** al seguente indirizzo **Comune di Prato – Ufficio Protocollo – Piazza del Pesce 9 - CAP 59100 Prato**

(Orario d'apertura: Lunedì e giovedì ore 9.00 - 17.00 - Martedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 13.00).

Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Il plico pervenuto oltre il suddetto termine di scadenza, in quanto irricevibile, non è preso in considerazione.

Per i plichi consegnati a mano o tramite agenzie di recapito fa fede il timbro, con data e ora, del protocollo del Comune di Prato.

La busta oltre l'indicazione del nome e l'indirizzo del mittente deve contenere, ben visibile, la seguente dicitura: **Non aprire "Manifestazione d'interesse per l'affidamento dei servizi di scouting"**.

Il Comune di Prato declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto e, pertanto, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della procedura comparativa e la dicitura, rispettivamente:

"A" - Documentazione amministrativa

"B" - Offerta tecnica

"C" – Offerta economica

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali integrazioni e/o sostituzioni alla documentazione contenuta nel plico già presentato.

Quanto alla busta "B" si accetta solo l'integrale sostituzione della busta; quanto invece alla documentazione amministrativa, busta "A", si accetta anche l'integrazione documentale e/o la sostituzione di parte di essa purché sia chiaramente indicato quali documenti debbono essere tenuti per validi ai fini dell'ammissione alla gara.

L'aggiunta, l'eliminazione o la sostituzione, prima della scadenza per la presentazione delle offerte, di un componente di un operatore economico concorrente di natura plurisoggettiva comporta, a pena di esclusione, la ripresentazione delle offerte tecnica ed economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Ove sia prevista la firma congiunta di più legali rappresentanti, le firme sulle dichiarazioni di impegno (domanda di partecipazione o dichiarazione dell'impresa ausiliaria) e sulle offerte tecnica ed economica, dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dei concorrenti.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "A", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Gli atti di gara non vincolano il Comune di Prato, il quale per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi dello stesso, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

La semplice presentazione della manifestazione di interesse implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente avviso.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 16 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria il comune assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune di Prato, può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il comune procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

E' facoltà del comune invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 17 - Contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla manifestazione d'interesse – Busta "A" – Documentazione Amministrativa.

Ciascun plico deve contenere tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti a) e b) tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

Sono escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

Nella prima busta, sulla quale deve essere apposta la dicitura "documenti per l'ammissione alla selezione", deve essere contenuta l'istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse redatta, in competente bollo, secondo il fac-simile **Modello "A"** allegato al presente avviso.

L'istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse e la proposta progettuale devono, a pena di esclusione, essere firmati per esteso in originale, in calce, dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'associazione concorrente e ad essi deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

Il concorrente deve allegare:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La dichiarazione della sussistenza dei poteri rappresentativi è già compresa nel modello "A" concernente la domanda di partecipazione alla gara.

Le dichiarazioni integrative da rendere sono preferibilmente redatte secondo il Modello "A", messo a disposizione dei concorrenti.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ed avere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

In ogni caso tutte le dichiarazioni riportate nel modello "A" devono essere rese a pena l'esclusione dalla selezione, fatto salvo il ricorso a soccorso istruttorio.

I raggruppamenti temporanei già costituiti devono allegare copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata e dichiarare nel modello "A" le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti devono dichiarare nel Modello "A":

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la convenzione in nome e per conto delle mandanti;

b) la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

c) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Art. 18 - Contenuto della Busta "B" – Offerta tecnica

Nella seconda busta, sulla quale deve essere apposta la dicitura "Proposta progettuale per l'affidamento dei servizi di scouting" e inclusione sociale deve essere contenuta la proposta progettuale redatta secondo il fac-simile **Modello "B"** allegato al presente avviso.

La busta "B" – Offerta tecnica deve contenere **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti e contenente i dati più avanti richiesti;

b) curriculum vitae dei seguenti soggetti:

- Coordinatore;
- Soggetti che effettueranno attività di scouting;
- Educatore;
- Psicologo;
- Consulente accesso lavoro
- Consulente accesso casa

c) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa con la quale lo stesso autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune di Prato a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune di Prato a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata.

La dichiarazione di cui al presente punto c) non è richiesta a pena di esclusione e, se omessa, verrà considerato come autorizzato il rilascio di copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella "A" allegata al presente avviso di cui costituisce parte integrante sostanziale, le attività e le modalità di realizzazione delle stesse.

Fra i modelli di gara viene messo a disposizione il **Modello "B" – schema di articolazione dell'offerta tecnica – che può essere utilizzato come guida per la compilazione della relazione.**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Il concorrente deve indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa alla specifica convenzione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni foglio e in calce dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 17.

Nel caso in cui sia prevista la firma congiunta fra più rappresentanti legali, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dai firmatari congiunti dell'impresa.

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono quelli stabiliti dalla convenzione. Sono, infatti, ammesse e valutate solo offerte migliorative del servizio.

Art. 19. Contenuto della Busta "C" – Offerta economica

Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo il **modello 7** allegato al presente avviso di gara e contenere, **a pena l'esclusione**, in particolare, i seguenti elementi:

- a) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e in lettere, IVA esclusa;
- b) il ribasso globale percentuale offerto da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre ed in lettere, IVA esclusa con indicazione di max 2 decimali;
- c) i propri costi annuali della manodopera, in cifre e in lettere, relativi al personale effettivamente impiegato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento, ai sensi dell'art. 95 co. 10 del Codice, con indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e dell'eventuale contratto collettivo territoriale applicato, della qualifica ricoperta da ciascun operatore e relativo costo orario;
- d) i costi aziendali dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 co. 10 del Codice.

Il ribasso deve essere offerto sulla somma di euro 50.000,00 (cinquantamila). Non è soggetto a ribasso la somma di euro 3.000,00.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale globale; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'importo indicato in lettere.

Il ribasso offerto deve essere unico e si applica a tutti i servizi previsti in convenzione e ai relativi prezzi-base.

L'offerta economica, deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, in ogni foglio e in calce dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed in tal caso va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 17.

I costi della manodopera dell'offerente non devono essere inferiori ai minimi salariali retributivi. La stazione appaltante procede prima dell'aggiudicazione a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera sono inferiori ai minimi salariali retributivi sarà richiesto per iscritto, all'offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Ove fosse confermato che i costi della manodopera dell'offerente siano inferiori ai minimi salariali retributivi la stazione appaltante escluderà l'offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Nel caso di presentazione di documenti rilegati in modo tale che i vari fogli non possano essere separati

senza danneggiarli è consentito apporre solo le firme in calce al documento anziché su tutti i fogli.

Art. 20. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

20.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati tabella allegata al presente avviso con la relativa ripartizione dei punteggi.

20.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinata da una Commissione Giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui all'allegato sub "A" al presente avviso, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il **metodo aggregativo compensatore**, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi applicando la sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente attribuito dalla commissione alla prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

20.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economico

Per quanto concerne la **valutazione economica**, i punteggi saranno attribuiti mediante la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Art. 21. Operazioni di gara: apertura della Busta "A" – verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo 27/08/2018 alle ore 9.00 presso la sede dei Servizi Sociali e Immigrazione e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;

- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Il RUP sarà assistito, per la redazione del verbale delle operazioni svolte, da un segretario verbalizzante.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: Il plico/i plichi saranno chiusi in apposito armadio chiuso a chiave oppure in cassaforte.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 22. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, con apposita determinazione dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

L'amministrazione comunale pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 23. Apertura delle buste "B" e "C" – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente avviso.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente avviso.

Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio per il contenuto dell'offerta tecnica

Per ciascuno dei criteri di valutazione qualitativi discrezionali di cui all'allegato al presente avviso "Criteri di valutazione offerta" di cui ai punti 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3°, 3b e 3c sarà attribuito alle offerte dei concorrenti un coefficiente provvisorio discrezionale (C1.(i), C2.(i), C3.(i), C4.(i), C5.(i), C6.(i), C7.(i), pari alla media dei coefficienti discrezionali, variabili fra 0 e 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti da ciascun membro della Commissione valutando gli elementi di apprezzamento indicati nell'allegato al presente avviso sub a.

Il punteggio fra 0 e 1 saranno attribuiti come da prospetto che segue:

Punteggio	Valore corrispondente
0,0	Nessun giudizio può essere espresso all'offerta tecnica
0,1	Offerta tecnica totalmente carente
0,2	Offerta tecnica carente
0,3	Offerta tecnica totalmente insufficiente
0,4	Offerta tecnica insufficiente
0,5	Offerta tecnica mediocre
0,6	Offerta tecnica sufficiente
0,7	Offerta tecnica discreta
0,8	Offerta tecnica buona
0,9	Offerta tecnica molto buona
1,0	Offerta tecnica ottima

I coefficienti provvisori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi (ivi compresa l'offerta economica), procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pc(i) = (C1(i) * 5) + (C2(i) * 15) + (C3(i) * 15) + (C4(i) * 10) + (C5(i) * 10) + (C6(i) * 10) + (C7(i) * 15);$$

dove

Pc(i) = punteggio complessivo del concorrente i;

C1(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione 1a, dopo l'eventuale riparametrazione decritta in seguito.

C2(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione 1b, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C3(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione 1c, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito .

C4(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione 1d, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C5(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione 1e, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito .

C6(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione 2a, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C7(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione 2b, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito .

I coefficienti provvisori così calcolati costituiranno il riferimento per il calcolo del punteggio da confrontare con la soglia di sbarramento sopra indicata.

Qualora l'offerta del concorrente non ottenga un punteggio Ptp(i) almeno pari a 40 punti non avrà superato la soglia minima di sbarramento prevista e sarà escluso dalla selezione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se, nel singolo criterio, nessun concorrente ottenga il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato, con esclusione delle offerte che non hanno ottenuto un punteggio di almeno 40 punti. Non si procede a riparametrazione nel caso in cui sia presente una sola offerta

La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3°, 3b e 3c. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il coefficiente di valutazione provvisorio più alto su un singolo criterio il coefficiente 1 per lo stesso criterio e alle altre offerte un coefficiente proporzionale decrescente, corrispondente al coefficiente provvisorio assegnato incrementato della stessa percentuale della quale è stato incrementato il coefficiente provvisorio più alto per essere portato al valore di 1. I coefficienti definitivi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Per i criteri di valutazione per i quali tutti i concorrenti hanno ottenuto coefficiente provvisorio uguale a zero, non si procede a riparametrazione al massimo e tutti i concorrenti otterranno un coefficiente definitivo uguale a zero.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo dell'offerta tecnica (max 80 punti) e il punteggio massimo dell'offerta economica (max 20 punti), si procederà ad una seconda riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica attribuendo all'offerta tecnica migliore il punteggio max di 80 punti per l'offerta tecnica e procedendo di conseguenza a riproporzionare le altre offerte.

Non si procede a riparametrazione in caso di unica offerta.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, il RUP darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti nella determinazione di aggiudicazione. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 20.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 24.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita da un segretario verbalizzante che potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione.

Art. 24. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

L'eventuale esclusione sarà dichiarata dal seggio di gara nella prima seduta pubblica successiva alla conclusione del procedimento di verifica di anomalia

Art. 25. Aggiudicazione dell'appalto e stipula della convenzione

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, aggiudica il contratto qualora dalla documentazione prodotta non emergano motivi ostativi.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

I requisiti speciali di partecipazione sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che, se del caso, dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, dopo aver effettuato l'eventuale procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta ove necessaria, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 32 comma 10 lett. a) del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare:

- 1) le coperture assicurative
- 2) gli eventuali contratti di mandato o le procure necessarie

- 3) la documentazione per la tracciabilità dei flussi finanziari
- 4) la dichiarazione sulla composizione societaria ex DPCM 187/91
- 5) la dimostrazione del deposito delle spese contrattuali;
- 6) ogni altro documento necessario per la stipula o per la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 26. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Prato, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nella convenzione., il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs..

Art. 27. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente avviso di gara.

Art. 26 Disposizioni varie e complementari

Si ricorda che:

- il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente avviso di gara;
- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- gli atti e i documenti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;
- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante;
- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti e dei documenti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 27 Ricorsi

Avverso il presente avviso di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo di committente.

ALLEGATO A

	Motivazione della scelta del criterio di valutazione	CRITERI DI VALUTAZIONE	punt. max: 80
Parte prima – Organizzazione e gestione del servizio			
1.a	L'amministrazione intende verificare la conoscenza del concorrente del contesto sociale in cui si svolgerà l'intervento	<p>Analisi del contesto e dei bisogni dell'utenza destinataria del servizio.</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare le caratteristiche del contesto socio-culturale di riferimento, con particolare attenzione all'analisi dei fenomeni della solitudine degli anziani e alle sinergie da realizzare con la rete dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore coinvolti nelle politiche di contrasto alla vulnerabilità sociale a livello locale, regionale e nazionale, alla luce del quadro normativo esistente.</p> <p><i>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e della completezza dell'analisi.</i></p>	punt. max 5
1.b	Il Comune vuole conoscere la professionalità degli operatori che saranno utilizzati	<p>Curricula delle figure professionali adibite al servizio</p> <p>Il concorrente dovrà inserire nella busta "B" i curricula:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinatore; • Soggetti che effettueranno attività di scouting; • Educatore; • Psicologo; • Consulente accesso lavoro • Consulente accesso casa <p><i>Il punteggio sarà attribuito al concorrente sulla base dell'apporto professionale e valutato dalla commissione, sulla base dell'attinenza del curriculum ai servizi previsti nella presente selezione.</i></p>	punt. max 15
Parte Seconda – Attività di scouting			
2.a	Il Comune vuole conoscere la capacità del soggetto di impostare idonea campagna di comunicazione finalizzata alla conoscenza del progetto	<p>Campagna di comunicazione</p> <p>Il Concorrente deve indicare le modalità attraverso cui deve assicurare la conoscenza del progetto.</p> <p><i>Il punteggio sarà attribuito sulla base del numero e/o qualità dei mezzi di comunicazione individuati e messi a disposizione per la divulgazione del progetto.</i></p>	punt. max 10
2b	Il Comune vuole conoscere la capacità del soggetto di attivare sinergie con altri soggetti del Terzo settore che operano nel campo dei servizi a favore degli anziani	<p>Lettere di adesione da parte da parte di soggetti del Terzo settore disponibili a fornire supporto operativo al progetto</p> <p>Il Concorrente deve indicare ed inserire nella busta B le lettere di adesione da parte soggetti del Terzo settore e Sindacati che operano nel campo dei servizi a favore degli anziani, disponibili a fornire supporto operativo al progetto mediante la diffusione di materiale pubblicitario attraverso contatti di propri aderenti e organizzazione di specifici incontri per l'illustrazione del progetto.</p> <p><i>Il punteggio sarà determinato sulla base del numero e dell'importanza (intesa come numero di aderenti/soci), dei soggetti che hanno espresso adesione al progetto.</i></p>	punt. max 15

Parte III ATTIVITA' DI INCLUSIONE

<p>3.a</p>	<p>L'amministrazione intende conoscere le modalità operative con le quali il concorrente attuerà il servizio di accoglienza</p>	<p>Servizio di Accoglienza Il concorrente deve illustrare le modalità di erogazione del servizio con particolare riferimento a. a) Colloqui d'ingresso; b) Ruolo e funzioni del tutor di riferimento; c) Organizzazione dei servizi; d) La gestione delle emergenze; e) Modalità di personalizzazione degli interventi; f) Metodologie per l'accompagnamento dell'utente in tutte le fasi del progetto d'inclusione. <i>Il punteggio sarà attribuito sulla base alla qualità e al dettaglio della modalità e di erogazione del servizio di accoglienza..</i></p>	<p align="center">punt. max 10</p>
<p>3.b</p>	<p>L'amministrazione intende conoscere le modalità di predisposizione ed attuazione del progetto di inclusione da parte del concorrente</p>	<p>Servizio di Accoglienza – Progetto d'inclusione Il concorrente deve illustrare le modalità di redazione, attuazione, monitoraggio e modifiche del progetto d'inclusione indicando ruolo e funzioni degli operatori del gestore <i>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità del progetto di inclusione nonché della sua potenziale idoneità a conseguire il risultato di fuoriuscita dell'ospite.</i></p>	<p align="center">punt. max 10</p>
<p>3.c</p>	<p>L'amministrazione intende conoscere le modalità operative con le quali il concorrente favorirà la fuoriuscita degli ospiti dalla struttura.</p>	<p>Servizi d'inclusione Il concorrente dovrà illustrare: a) il sostegno all'integrazione socio-lavorativa degli utenti attraverso azioni di orientamento e sostegno per l'accesso alle occasioni di formazione professionale e alle opportunità dei servizi per l'impiego, anche attraverso il collegamento con i servizi comunali; b) il sostegno all'integrazione socio-culturale anche attraverso il collegamento con i servizi comunali e il coinvolgimento di soggetti istituzionali, categorie economiche e soggetti del terzo settore; c) azioni per garantire il raggiungimento dell'autonomia alloggiativa; d) modalità di organizzazione dei servizi per la tutela psico-socio-sanitaria; e) modalità di facilitazione all'accesso ai servizi erogati dal Comune di Prato, da altri Comuni o da altri soggetti pubblici territoriali, anche attraverso supporti di accompagnamento personalizzato; f) modalità di coinvolgimento di soggetti istituzionali, categorie economiche e soggetti del terzo settore; <i>Il punteggio sarà attribuito in base alla qualità dei servizi che saranno forniti dal concorrente nonché della sua potenziale idoneità a conseguire il risultato di fuoriuscita dell'ospite .</i></p>	<p align="center">punt. max 15</p>